

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 214/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 168/CGF – RIUNIONE DEL 16 APRILE 2009

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Luigi Antonio Esposito, Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI CALCIATORI CANDIDO ANTONIO E DI MEGLIO CARMINE (GIÀ TESSERATI A.S. FORIO CALCIO A 5, ATTUALMENTE TESSERATI PER L'A.S.D. REAL ISCHIA CALCIO A 5) DALLA VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE ASCRITTAGLI DELL'ART. 1, COMMA 3 C.G.S CON PROPRIO DEFERIMENTO PROT. 5191/554PF06-07/GT/EN DEL 3.6.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 33/CDN del 5.11.2008)

Su segnalazione della Divisione Calcio a 5, l'Ufficio Indagini accertava che, in occasione della gara Camilla Cales/Forio Ischia del 16.12.2006 del Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B, i calciatori Antonio Candido e Carmine Di Meglio, all'epoca dei fatti tesserati per la società Forio, poi in forza alla società ASD Real Ischia, dopo essere stati espulsi dal campo, si trattenevano vicino alla zona di gioco e rivolgevano all'arbitro espressioni ingiuriose. Essi, inoltre, sebbene fossero stati convocati avanti l'Ufficio Indagini per rispondere sui fatti in corso di accertamento, non si presentavano.

In seguito a tali accertamenti, la Procura Federale deferì i calciatori alla Commissione Disciplinare Nazionale perché rispondessero delle violazioni contestate e la Commissione stessa (cfr. Com. Uff. n. 33/CDN del 5.11.2008), pur ritenendo censurabile il comportamento tenuto dai predetti nell'ambito della gara, non comminò sanzioni, tenuto conto che a ciascuno degli stessi era stata precedentemente inflitta la squalifica di quattro gare effettive.

Quanto alla mancata adesione dei due calciatori all'invito a comparire loro rivolto dall'Ufficio Indagini, la Commissione Disciplinare Nazionale rigettò il deferimento, nel rilievo che non sussisteva prova che il telegramma di convocazione (inviato presso il presidente della società Forio, avv. Nicola Nicolella all'indirizzo di quest'ultimo) fosse effettivamente pervenuto ovvero fosse stato materialmente consegnato ai due calciatori, di guisa che l'assunto dei medesimi di non aver mai avuto la convocazione poteva essere accolto.

Col ricorso in esame, il Procuratore Federale si grava avverso la decisione, limitatamente alla mancata comparizione dei due calciatori innanzi all'Ufficio indagini, deducendo:

- in via principale, la mancata applicazione, nella decisione, dei principi generali in materia di notificazioni, dal momento che i deferiti si erano regolarmente costituiti mediante il rituale deposito della memoria difensiva in atti, in tal modo evidenziando la piena accettazione del contraddittorio e la

completa conoscenza della contestazione mossa col conseguente normale esercizio del diritto di difesa; pertanto, non sussisterebbe alcun difetto di notifica rilevante ai fini della mancata costituzione del contraddittorio nè, a maggior ragione, alcuna causa di improcedibilità del procedimento;

- in via subordinata, la non corretta applicazione dell'art 38 commi 7 e 8 C.G.S, posto che la convocazione fu fatta con telegramma del 22.2.2007 indirizzato presso la sede sociale della Forio Calcio a 5, società di appartenenza dei due incolpati all'atto della convocazione stessa; pertanto la notifica del deferimento, effettuata in piena e rigorosa osservanza delle disposizioni del C.G.S., costituirebbe prova dell'avvenuto ricevimento dell'atto da parte dei deferiti.

Conclusivamente il Procuratore Federale chiede:

1) in via principale, l'annullamento dell'impugnata decisione, e, previa affermazione della validità e della procedibilità del deferimento, la conseguente trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame del merito;

2) in via subordinata, previo annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per il suo riesame nel merito, con concessione alla Procura Federale di termine per la rinotifica del deferimento;

3) in via ancora più subordinata, previo annullamento della decisione di primo grado, la decisione nel merito, nel senso dell'accoglimento del deferimento, del riconoscimento della responsabilità disciplinare dei deferiti, con l'irrogazione ai medesimi delle sanzioni ritenute di giustizia.

All'odierna udienza, il rappresentante della Procura Federale ha reiterato le richieste scritte.

Premesso che la mancata presentazione presso l'Ufficio indagini costituisce il solo punto della decisione di primo grado specificamente impugnato e sul quale quindi questa Corte ha cognizione, ai sensi dell'art. 37 comma 3 C.G.S., il Collegio, ritiene che il ricorso, siccome giuridicamente fondato, debba essere accolto.

Non assume rilievo il primo motivo dedotto dal ricorrente, atteso che nella specie non si tratta di effetto sanante della costituzione in giudizio rispetto ad un vizio di notifica dell'atto introduttivo del giudizio stesso.

Questione assorbente è, invece, la ritualità o meno e quindi l'idoneità a produrre l'effetto suo proprio, del telegramma del 22.2.2007 con cui l'Ufficio indagini convocò per l'audizione i calciatori Antonio Candido e Carmine Di Meglio, telegramma inviato alla Forio calcio A5 c/o Nicoletta Nicola via provinciale Panza 115 - 80075 Forio. Opina al riguardo il Collegio che - essendo tale indirizzo quello della società sportiva Forio, squadra di appartenenza dei calciatori all'epoca dei fatti (il che invero non è stato da alcuno contestato ed anzi risulta confermato dalla stessa decisione impugnata, la ove afferma che l'indirizzo del Nicoletta è "evidentemente coincidente con la sede della società Forio") - la convocazione dei due giocatori deve ritenersi effettuata in conformità del disposto di cui all'art. 38, comma 8 lett. b) e c) C.G.S.. Ne consegue che contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, la ritualità dell'atto di convocazione costituisce ex se prova dell'avvenuto ricevimento dello stesso da parte dei deferiti.

A siffatta conclusione - che costituisce diversa valutazione in diritto delle risultanze del procedimento in esame data dal questa Corte rispetto al giudizio del giudice di prime cure - consegue, ai sensi dell'art. 37 comma 4 C.G.S., la pronuncia nel merito da parte della Corte stessa.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale dichiara i calciatori Candido Antonio e Di Meglio Carmine colpevoli dell'addebito e commina loro la sanzione della squalifica per giorni 15.

2) RICORSO DELL'A.S.D. AZZURRA PAGANESE F.B.C. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €1.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GARE EFFETTIVE;**
- **SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA AI CALCIATORI BOVINO COSIMO E EMANUELE FRANCESCO**

INFLITTE SEGUITO GARA AZZURRA PAGANESE FBC/TEAM MATERA C5 DEL 21.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 536 del 25.3.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con provvedimento (Com. Uff. n. 536) del 25.3.2009, a seguito della gara Azzurra Paganese/Matera C5 del 21.3.2009, infliggeva le sanzioni seguenti:

- squalifica del campo per 2 giornate;
- squalifica per 1 giornata di due calciatori;
- ammenda di €1.000,00.

In data 26.3.2009 l'A.S.D. Azzurra Paganese preannunciava reclamo a questa corte avverso tale provvedimento, ma non inviava successivamente i motivi del reclamo.

Poiché la ricorrente non ha inviato i motivi del reclamo (che, si ricorda, vanno inviati entro sette giorni dalla data del preannuncio), non resta al collegio che dichiarare l'inammissibilità del gravame per violazione di quanto disposto dall'art. 37 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Azzurra Paganese F.B.C. di Pagani (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 150,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POZZUOLO/PRO FAGAGNA DEL 24.1.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 55 del 26.2.2009)

La società Pozzuolo del Friuli ricorreva avverso la decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 48 del 29.1.2009) con cui era stata irrogata alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara (Pozzuolo del Friuli/Pro Fagagna del 24.1.2009), un punto di penalizzazione ed un ammenda, per la considerazione di essere stata rinunciataria alla gara e per non aver seguito la procedura (preannuncio al giudice sportivo entro 24 ore); deduceva di essere stata nell'impossibilità di giocare a causa di numerosi infortuni che avevano ridotto l'organico al di sotto del numero minimo di calciatori e pertanto chiedeva, data la sussistenza della causa di forza maggiore, l'eliminazione del punto di penalizzazione.

La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia (Com. Uff. n. 55 del 26.2.2009) respingeva il reclamo fondando la decisione sugli stessi motivi posti a base della decisione del Giudice Sportivo, facendo presente che l'art. 53.2 N.O.I.F. prevede l'applicazione automatica di tutte e tre le sanzioni (perdita della gara, penalizzazione di un punto, ammenda).

Con il presente ricorso la ricorrente chiede la revoca della decisione predetta deducendo che l'organo decidente ha commesso un errore di fatto per aver considerata rinunciataria la squadra del Pozzuolo.

Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché non sussistono i presupposti previsti dall'art. 39 C.G.S..

In particolare la reclamante deduce delle censure avverso la decisione della Commissione Disciplinare senza indicare elementi nuovi e successivi alla decisione stessa, da utilizzare per la revocazione. Infatti la ricorrente già si è lamentata in primo ed in secondo grado dell'errata valutazione fatta dagli organi decidenti circa i fatti da valere come "rinuncia" alla gara; la reclamante ha di fatto proposto una impugnazione della decisione in esame, promuovendo un terzo grado di giudizio non previsto dalle disposizioni in materia.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.S.D. Pozzuolo del Friuli di Pozzuolo del Friuli (Udine) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER:

- **4 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE RANDIS ALESSANDRO;**

**- 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE BARBERI LUCA ;
SEGUITO GARA CATANIA/CAVESE DEL 5.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 35 del 7.4.2009)

Con gravame ritualmente introdotto, il Calcio Catania S.p.A. ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico con la quale il detto Giudice ha inflitto la squalifica per 4 gare effettive al calciatore Alessandro Randis e per 2 al calciatore Luca Barberi, entrambi non espulsi.

Per quanto riguarda l'atleta Randis, ricordato che la sanzione è stata determinata dall'aver sferrato, a fine partita, un violento pugno al volto di un avversario che causava anche confusa rissa fra i calciatori delle due squadre, la reclamante deduce che la condotta sanzionata sarebbe stata determinata dalla provocazione subita dal giocatore squalificato, provocazione che, a dire della ricorrente, sarebbe sfuggita al direttore di gara.

Della prospettata ricostruzione degli eventi, peraltro, la società Catania non offre alcuna prova, limitandosi ad argomentare che sarebbe logico supporre nei sensi da essa descritti e a richiamare il caso "Zidane-Materazzi" che, sempre secondo la ricorrente, costituirebbe precedente idoneo a giudicare la presente controversia.

Le censure così argomentate, ad avviso della Corte di Giustizia Federale, sono prive di pregio.

Mentre la vicenda invocata a titolo di precedente ha caratteristiche del tutto diverse da quella in esame e non può quindi costituire fattispecie di riferimento, nel pieno difetto di qualsiasi prova dell'ipotizzata provocazione, non a caso solo supposta in ricorso, la sanzione inflitta appare adeguata alle previsioni edittali, in quanto l'art. 19.4, lett. b), C.G.S. stabilisce la squalifica per 3 giornate in caso di condotta violenta – quale tenuta nella presente vicenda - alle quali va aggiunta ulteriore giornata a titolo di aggravante (stesso art. 19.4) per aver provocato la rissa fra gli atleti delle due squadre, certificata dal rapporto arbitrale e considerata dal primo Giudice.

Quanto alla sanzione conseguita dal calciatore Barberi, anch'essa appare congrua perchè pienamente conforme al dettato dell'art. 19.4, lett. a), trattandosi di condotta gravemente antisportiva, compiuta senza motivo al termine della gara, per di più conclusasi vittoriosamente per il sanzionato, così da rendere, contrariamente all'assunto di parte, ingiustificato e ingiustificabile il comportamento del calciatore.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO DELL'A.S.D. CITTA' DI PESCARA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA A.S.D. CITTÀ DI PESCARA/FEMMINILE PRECI DEL 28.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 582 del 10.4.2009)

L'A.S.D. Città di Pescara Calcio a 5 ha impugnato davanti a questa Corte di Giustizia Federale la decisione con cui il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 rigettava il reclamo da lei presentato e teso ad invalidare la regolarità dell'incontro di semifinale Coppa Italia Femminile Città di Pescara/SPD Femminile Calcio a 5 Preci, giocato il 28.3.2009, a causa dell'avvenuta utilizzazione, da parte dell'avversaria, di tre calciatrici – Florencia Pereiro Lopez, Mariana Laura Alonso e Gisela Maria Pedace – in posizione irregolare di tesseramento.

Sostiene che il convincimento espresso dal primo giudice, maturato in base agli accertamenti svolti presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. che avevano confermato la regolarità e la tempestività dei vincoli contestati, sarebbe stato fuorviato dall'erronea condotta del precitato ufficio, il quale, mal interpretando le norme disciplinanti la materia, avrebbe convalidato i tesseramenti di calciatrici provenienti da federazione estera sebbene privi della documentazione richiesta o comunque corredati da una documentazione incompleta e/o non veritiera.

Il reclamo non è fondato e va respinto.

Le censure avanzate con lo stesso, infatti, non sono, all'evidenza, dirette contro il provvedimento gravato, ma si incentrano sull'operato di terzi, estranei al presente procedimento, operato che, si assume, avrebbe determinato l'erronea valutazione di prima istanza.

Orbene, se si considera che questa Corte di Giustizia Federale è stata adita al solo fine di stabilire la correttezza di quanto deliberato dal Giudice Sportivo si deve necessariamente concludere che questi, con particolare diligenza ed in maniera del tutto ortodossa, ha dovuto prendere atto degli esiti degli accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento, presso l'organo, cioè, federale abilitato e deputato, secondo quanto più volte chiarito dalla giurisprudenza di questo collegio, a determinare e stabilire la validità dei tesseramenti.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Città di Pescara Calcio A5 di Spoltore (Pescara) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 27 Maggio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete